



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Riconoscere la telefonata commerciale dal prefisso

Autore: Redazione | 29/09/2018



***Dal 2018 gli operatori di telemarketing che fanno telefonate commerciali dovranno utilizzare appositi prefissi in modo da essere riconoscibili.***

È stata finalmente varata la **legge contro il telemarketing**: le telefonate

commerciali devono ora rispettare una serie di paletti e vincoli volti a tutelare la privacy dei cittadini e impedire che questi siano disturbati pur avendo manifestato un esplicito dissenso all'intrusione pubblicitaria. L'incubo della pubblicità telefonica dovrebbe sparire grazie soprattutto a due previsioni: da un lato c'è la riforma sul funzionamento del «Registro delle Opposizioni»; dall'altro è stata prevista l'istituzione di **due prefissi unici nazionali** che consentono ora di comprendere, già dal numero che appare sul display del ricevitore, se a chiamare è un operatore di telemarketing o meno. Fra l'altro esistono già numerose app in grado di bloccare automaticamente le telefonate commerciali (leggi, a riguardo [Telefonate commerciali: come evitarle](#)). Vediamo più da vicino quali sono le novità della riforma.

## Riforma del Registro Pubblico delle Opposizioni

Si può iscrivere al Registro chiunque voglia bloccare le telefonate pubblicitarie. L'iscrizione revoca automaticamente tutti i consensi espressi in precedenza, in qualsiasi modo ciò sia avvenuto, salvo nel caso di appositi contratti ancora in essere o cessati da non oltre 30 giorni (si pensi alla telefonata commerciale del proprio operatore telefonico o della compagnia dell'energia elettrica che ci invia la bolletta).

Dal momento di entrata in vigore della legge viene vietato comunicare a chiunque i dati degli iscritti al registro e, in caso di consenso dell'interessato, le eventuali cessioni di dati dovranno essergli comunicate.

## I due prefissi nazionali per le telefonate pubblicitarie

Il vantaggio principale della nuova legge è la previsione di due prefissi, precisi e riconoscibili, per i **numeri telefonici** dai quali chiamano gli operatori dei **call center pubblicitari**. In questo modo il cittadino potrà capire se si tratta di una telefonata commerciale e decidere, in piena libertà, se rispondere o meno senza neanche bisogno di installare app sul cellulare o di bloccare l'utenza telefonica fissa. Ciò ovviamente vale anche se non si è iscritti al Registro pubblico delle Opposizioni.

**I prefissi dei call center** saranno due: uno per le vendite commerciali, il secondo per rilevamenti statistici o ricerche di mercato.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della nuova legge, l'Autorità Garante delle Comunicazioni (Agcom) individuerà i due prefissi.

Ecco qui di seguito il testo dell'articolo due della nuova legge che prevede l'istituzione dei prefissi nazionali per le telefonate commerciali o statistiche:

*1. Tutti gli operatori che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni nazionali fisse o mobili devono garantire la piena attuazione dell'obbligo di presentazione dell'**identificazione della linea chiamante** e il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, lettera b), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. A tal fine, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni individua, ai sensi dell'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, due codici o prefissi specifici, atti a identificare e distinguere in modo univoco le chiamate telefoniche finalizzate ad **attività statistiche** da quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad **attività di pubblicità**, vendita e comunicazione commerciale. Gli operatori esercenti l'attività di call center provvedono ad adeguare tutte le numerazioni telefoniche utilizzate per i servizi di call center, anche delocalizzati, facendo richiesta di assegnazione delle relative numerazioni entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni previsto al periodo precedente, oppure presentano l'identità della linea a cui possono essere contattati. L'Autorità vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma applicando, in caso di violazione, le sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.*